

Procedura condivisa per l'avvio di sperimentazioni di Unità d'offerta sociali, socio-assistenziali ed educative ai sensi all'art. 13 comma 1 della la legge regionale 3/2008

Premesso che

- la Legge nazionale 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi" e la legge regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'art. 13 comma 1, riconosce ai Comuni la competenza del governo del sistema di offerta socio-assistenziale e la facoltà di promuovere e sostenere la sperimentazione di unità d'offerta sociali innovative e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
- il decreto 1254 del 15 febbraio 2010 "Prime indicazioni operative in ordine all'esercizio ed accreditamento delle Unità d'offerta sociali" al titolo V SPERIMENTAZIONE DI NUOVE UNITA' D'OFFERTA : ART. 13, COMMA 1, LETTERA b), L.R. 3/2008 prevede che

"I Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale.

Il quadro normativo, pertanto, caratterizzato dalla previsione di una rete aperta e dinamica di unità di offerta, offre la possibilità ai Comuni di sperimentare nuove unità di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale.

Le sperimentazioni avviate sul territorio regionale, dovranno pertanto essere approvate con specifici provvedimenti del Comune / Ambito territoriale in cui vengono realizzate. In tali provvedimenti dovranno minimamente essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni.

Gli atti adottati dai Comuni andranno comunicati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e Sociale della Regione Lombardia, anche ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale.

La Giunta regionale, effettuate le opportune verifiche, può disporre, al termine della sperimentazione e a seguito di istanza del Comune singolo o dei comuni associati che hanno avviato la sperimentazione e comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unità di offerta sociali."

Preso atto inoltre che

- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito in data 6 dicembre 2016 ha approvato la COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UdOS – Unità d'offerta sociale - DI AMBITO a seguito del nuovo assetto derivante dall'attuazione della Legge 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo" e della dismissione da parte dell'ATS Milano dell'attività relativa all'autorizzazione delle strutture sociali di loro competenza;
- tra le funzioni dello Sportello UdOS si prevede l'attività relativa alla "Sperimentazione di nuove Unità di Offerta" così declinata:
 - All'art. 13 della L.R. n. 3 del 12/03/2008 "Il Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario", Regione Lombardia ha previsto che i Comuni possano riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e

di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale.

- *Lo Sportello UdOS, in raccordo con il Tavolo Tecnico e con gli obiettivi della programmazione zonale, fornisce la consulenza a favore dei Comuni e degli Enti Gestori dell'Unità di Offerta sperimentale, al fine:*
- *della stesura del progetto affinché risulti in linea con le normative in vigore;*
- *della predisposizione della documentazione necessaria;*
- *di facilitare i passaggi comunicativi con l'ufficio ATS competente;*
- *di effettuare eventuali visite di sopralluogo per la verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati.*

- *Ai Comuni di ubicazione dell'Unità di Offerta sperimentale, competono:*
- *l'emissione dell'atto amministrativo di autorizzazione alla sperimentazione;*
- *l'emissione dei provvedimenti prescrittivi e/o di revoca dell'autorizzazione alla sperimentazione.*

Alle luce di quanto premesso, al fine di assicurare, attraverso un coordinamento zonale, una visione d'insieme del sistema d'offerta socio-assistenziale si definisce la procedura per l'attivazione delle sperimentazioni di unità d'offerta sociali.

1. L'Ente pubblico o privato che intende realizzare una sperimentazione di un'unità d'offerta sociale con ubicazione in uno o più Comuni sottoscrittori dell'Ambito deve inviare una richiesta formale (vedi All. 1) corredata da un'idea progettuale ed economica (vedi All. 2) al Comune sede di ubicazione di tale unità d'offerta e all'Ufficio di Piano.
2. L'Ufficio di Piano, d'intesa con il Comune di ubicazione e sentita eventualmente a livello consultivo l'ATS - Unità Accreditamento, vigilanza e controllo U.D.O. sociali, valuterà l'idea progettuale e, se compatibile con gli obiettivi della programmazione zonale e rispondente a bisogni del territorio esprimerà parere favorevole informando sia l'Ente proponente della sperimentazione sia il Comune di ubicazione.
3. Il Comune di ubicazione dovrà approvare tale sperimentazione con specifico provvedimento (vedi All. 3 – bozza delibera di Giunta comunale) all'interno del quale dovranno essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali impegni assunti dal Comune. L'Atto dovrà essere inviato all'Ufficio di Piano.
4. L'Ufficio di Piano trasmetterà l'Atto adottato dal Comune (comprensivo di scheda progettuale e scheda di valutazione vedi All. 4) in Direzione Generale Reddito di Autonomia della Regione Lombardia, per conoscenza all'ATS Metropolitana, all'Ente che intende avviare la sperimentazione e agli altri Comuni dell'Ambito.

Bollate, Tavolo Tecnico del 14 dicembre 2017